

COMUNE DI ZIMONE

ORDINANZA N.08 DEL 08/11/2023

Oggetto: Operazioni periodiche di manutenzione taglio piante, rami sporgenti, siepi dei fondi limitrofi alle Strade Comunali e Strade Vicinali di uso pubblico al fine di salvaguardare la Pubblica incolumità

IL SINDACO

PREMESSO che il Sindaco assume il presente provvedimento nell'esercizio dei poteri attribuiti dal Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. e in ossequio alle norme in tema di proprietà demaniale contenute nel Codice Civile;

CONSTATATO lo stato di abbandono, criticità, incuria e trascuratezza in cui versano la maggior parte dei fondi confinanti con le strade comunali, sui quali risulta abbondante lo sviluppo di piante e cespugli che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso le sedi stradali comunali;

RILEVATO che la possibile caduta di piante, rami o di ogni altro materiale proveniente dalle ripe latitanti le strade possa costituire una forte criticità per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate;

CONSIDERATO che un adeguato stato manutentivo delle proprietà latitanti le strade favorisce, per l'utente della strada, una maggiore visibilità e, di conseguenza, rende possibile scongiurare sinistri spesso inevitabili;

RICHIAMATI pertanto gli obblighi dei proprietari dei fondi adiacenti al confine stradale ai sensi degli artt. 29 e 31 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), che prevedono rispettivamente:

▪ *Art. 29, comma1: I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;*

▪ *Art. 29, comma2: Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*

▪ *Art. 31: I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.*

RICHIAMATI altresì gli artt. 16, 17, 30 e 32 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) che stabiliscono ulteriori norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

APPURATO che il Codice della Strada definisce in modo inequivocabile il "confine stradale", identificato ex art. 3, punto 10): "esso è determinato dal confine catastale dell'area demaniale e solo qualora non vi siano atti di acquisizione o fasce di esproprio di progetto il confine stradale è identificato, nel piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea";

DATO ATTO che per il combinato disposto degli artt. del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) soprarichiamati, si rende necessario che i proprietari dei fondi laterali alle strade provvedano alla loro manutenzione affinché siano impediti e/o prevenute situazioni di pericolo che possono essere determinate dalla caduta di piante, dalla manutenzione delle ripe nonché dalla caduta di massi o altro materiale sulla strada;

RICHIAMATE le circolari della Prefettura di Biella prot. 305.12 A-10 del 22 marzo 2004 e 322/04 12 A-10 Area 3 de 25 marzo 2004, che danno indirizzi ed indicazioni tecniche per l'eliminazione di situazioni di rischio causati dalla presenza di vegetazione arborea nei corsi d'acqua e lungo le strade;

VISTE le norme del Codice Civile in tema di proprietà demaniale;

RAVVISTA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito,

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI/CONDUTTORI dei fondi frontisti delle Strade Comunali e Strade Vicinali di uso pubblico di provvedere

1. al taglio delle piante arbustive ed arboree che, per essiccamento, forte inclinazione o in cattivo stato vegetativo, siano anche solo parzialmente ricomprese in una fascia di 3 m (misurata orizzontalmente) a partire dal confine stradale e che pertanto possano determinare un rischio per la circolazione stradale anche in previsione di eventi meteorologici intensi;
2. al taglio di quelle piante, pericolanti o in cattivo stato vegetativo, anche nelle fascia esterna ai 3 m, che con la loro caduta potrebbero interessare anche sono parzialmente il sedime stradale;
3. alla regolare potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e creino ostacolo e limitazioni ai mezzi di manutenzione e allo sgombero della neve;
4. ad assicurare la rimozione di materiali di qualsiasi natura, in particolare quelli vegetali, provenienti dai fondi latitanti la strada, che ostacolano il normale deflusso delle acque, ripristinandone la funzionalità;
5. alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi, che possano ostacolare la circolazione stradale;
6. al mantenimento dei propri fondi in perfetto ordine al fine di evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.

A V V E R T E

tutti i proprietari o tenutari che, per le operazioni di taglio di cui alla presente Ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

1. rimozione completa, dalla piattaforma stradale e su tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
2. il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dalle norme di polizia forestale per quanto applicabile alla presente Ordinanza;

3. per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi NON E' NECESSARIO ottenere autorizzazione di concessione o di occupazione di suolo pubblico, da parte dell'Amministrazione Comunale;
4. sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada) per l'ottenimento di ordinanza di regolamentazione della circolazione, qualora necessari;
5. fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza; in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

RICORDA E COMUNICA CHE

- gli agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto del provvedimento, nonché dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada e per l'inadempienza alla presente ordinanza, ricordando che l'Agente accertatore dovrà nel verbale di contestazione dell'infrazione o, in mancanza, nella notificazione della violazione, della sussistenza del ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada);
- la presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Zimone, affissione nel territorio comunale e nei locali pubblici e tutte le ulteriori forme ritenute possibili per la massima divulgazione;
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente Ordinanza può inoltrare ricorso entro 60 gg dalla data di pubblicazione all'albo provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure, in alternativa entro 120 giorni può inoltrare ricorso al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Piergiorgio Givonetti



Diritto di accesso agli atti e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge n. 241 del 07/08/1990:

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Zimone (BI).

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Segreteria.

Responsabile del Procedimento Amministrativo: Givonetti Piergiorgio.

**Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:
avverso il presente provvedimento**

- in applicazione della Legge 06/12/1971, n.° 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;
ovvero
- in applicazione del D.P.R. 24/11/1971, n.° 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

**N.232 DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente il giorno 08/11/2023 e vi rimarrà sino al termine dell'emergenza.

Data 08/11/2023

IL MESSO COMUNALE

Piergiorgio Givonetti

